




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE

ABC dei diritti dell'uomo



Contenuto

Introduzione	3
Parte I	
1. Diritti dell'uomo – un <i>work in progress</i>	6
2. Protezione dei diritti dell'uomo sancita a livello globale e regionale	7
3. I diritti dell'uomo sul banco di prova	13
4. Problemi nuovi richiedono soluzioni nuove	16
5. Tradizione e interesse nazionale: l'impegno della Svizzera	18
Parte II: Glossario	20
Allegato	
Testo della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo	50

Introduzione

Mai come oggi i diritti dell'uomo sono oggetto dell'attenzione pubblica. Nell'uso linguistico politico la nozione di «diritti dell'uomo» comprende tutti i diritti e libertà che l'individuo può rivendicare in quanto essere umano e che sono garantiti dalla collettività per motivi etici. I diritti dell'uomo sono diritti connaturati che valgono in ugual misura per tutti gli esseri umani, indipendentemente dal sesso, dalla razza o dalla religione. Sono diventati un importante principio dell'ordinamento giuridico globale moderno. Su di essi si fonda la convivenza pacifica sia nella politica internazionale e nazionale sia al luogo di domicilio e nella famiglia.

Spesso non è tuttavia chiaro, e nel dibattito politico è fortemente controverso, che cosa si intenda concretamente per diritti dell'uomo e qual è il loro contenuto. Per esempio non sono chiari gli aspetti seguenti:

- Il carattere giuridico dei diritti dell'uomo:
si tratta di diritti o solo di appelli o dichiarazioni programmatiche? Quali diritti sussistono veramente e vengono riconosciuti? Esiste per esempio un diritto dell'uomo a un ambiente più pulito e all'accesso all'acqua potabile? Che ne è del diritto all'alimentazione? Questi diritti sono solo obblighi programmatici dello Stato o sono direttamente vincolanti se sono sanciti in convenzioni internazionali? In questo contesto si inserisce la discussione sui nuovi contenuti dei diritti dell'uomo (diritti umani ecologici, diritti della natura o degli animali, diritti delle generazioni future).
- I destinatari dei diritti dell'uomo:
si rivolgono nel senso classico allo Stato (diritti di difesa, diritti di protezione, diritti a prestazioni) o si tratta di diritti che gli esseri umani si devono reciprocamente?

- I beneficiari dei diritti dell'uomo:
I diritti dell'uomo sono diritti individuali delle singole persone o vengono estesi a collettività come gruppi di minoranza o popoli? (Questo aspetto è importante per il ricorso davanti al tribunale, per esempio per la legittimazione al ricorso di organizzazioni non governative e dei sindacati quando difendono diritti sociali).
- L'attuazione dei diritti dell'uomo:
come è possibile attuare i diritti dell'uomo nel caso concreto? Chi ne sorveglia l'osservanza e provvede alla loro attuazione? Quali sono le tipiche violazioni dei diritti dell'uomo – e quali sanzioni sono previste?
- Il rapporto tra diritti dell'uomo e doveri:
oltre ai diritti fondamentali e ai diritti dell'uomo ci sono anche doveri fondamentali? Uno Stato potrebbe pretendere che questi doveri fondamentali siano adempiuti, prima di accordare ai suoi cittadini diritti e libertà fondamentali?
- Il campo d'applicazione:
I diritti dell'uomo hanno carattere universale o rappresentano un modello occidentale non sempre trasferibile ad altre società? Gli Stati islamici e confuciani possono appellarsi a giusta ragione a interpretazioni proprie, legate a motivi culturali, quando i diritti dell'uomo sanciti a livello internazionale pretendono di essere validi su scala universale e in ugual misura per tutti gli esseri umani? Quali sono le conseguenze di questo atteggiamento relativistico?

Oltre a questi interrogativi si pongono anche problemi di delimitazione: la protezione dei diritti dell'uomo sancita a livello internazionale – quindi quel settore del diritto internazionale che pone in primo piano la protezione dell'individuo – è strettamente legata al diritto umanitario internazionale e al diritto internazionale in materia di rifugiati.

Questi tre settori in effetti si sovrappongono, ma devono essere distinti sistematicamente: il diritto umanitario internazionale (in particolare le

quattro convenzioni di Ginevra del 1949 con i protocolli aggiuntivi del 1977) si applica di principio solo in caso di conflitti armati; stabilisce norme per le guerre internazionali e per i conflitti interni allo scopo di proteggere da attacchi sia i combattenti sia i civili. Il diritto internazionale in materia di rifugiati (p. es. la convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 1951 con il protocollo aggiuntivo) si applica solo ai rifugiati riconosciuti e, in misura limitata, ai richiedenti l'asilo. Secondo la concezione odierna, i diritti dell'uomo valgono invece sempre e per tutti.

Il presente opuscolo intende contribuire a comprendere meglio i diritti dell'uomo. Nella prima parte, prendendo spunto da alcuni dati storici, espone le principali basi legali internazionali relative alla protezione dei diritti dell'uomo, menziona le questioni aperte e informa sull'impegno della Svizzera. Nella seconda parte, il glossario, si forniscono spiegazioni su alcuni concetti chiave. L'allegato contiene la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale dell'ONU.



Sono sempre i più deboli a cercare giustizia e uguaglianza, mentre i più forti non se ne curano.

Aristotele (384–322 a.C.)

Parte I

Diritti dell'uomo - un *work in progress*

La nozione di diritti dell'uomo si è sviluppata nel corso di un lungo processo che non è ancora concluso. Affonda le sue radici nella filosofia degli antichi greci e nella religione: tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio. Assieme alla tradizione del diritto naturale secolare – i diritti dell'uomo si fondano nella natura dell'uomo e nella sua dignità inconfondibile – la concezione dei diritti dell'uomo si è sviluppata come entità senza tempo.

Dal diritto per pochi alla responsabilità mondiale

Nelle costituzioni nazionali, che all'inizio riconoscevano diritti solo ai cittadini (per lo più di sesso maschile) e solo più tardi – nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino in Francia del 1789 – gradualmente anche a tutti gli esseri umani, questa nozione venne sviluppata politicamente. Al centro delle costituzioni nazionali e dei cataloghi dei diritti fondamentali della nuova era vi erano le libertà civili e politiche: i classici «diritti dell'uomo di prima generazione».

Considerate le pietose condizioni di vita e di lavoro di ampie cerchie della popolazione, nel corso del XIX secolo si aggiunse una «seconda generazione» di diritti economici, sociali e culturali con rivendicazioni sociali formulate in modo prudente. La pretesa di validità a livello internazionale venne raggiunta in una terza fase con gli strumenti internazionali dei diritti dell'uomo, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU).

Con la fondazione dell'ONU nel 1945 venne istituita per la prima volta un'organizzazione politica mondiale che si orientava ai diritti fonda-

mentali dell'uomo e alla dignità e al valore della persona umana conformemente allo Statuto del 26 giugno 1945. Gli Stati non potevano più affermare di essere liberi di trattare i loro cittadini come volevano appellandosi alla loro sovranità e al divieto di immischiarsi negli affari interni. Il carattere totalitario e criminale del nazionalsocialismo e gli orrori della Seconda guerra mondiale avevano spinto a un ripensamento e a riconoscere che la sovranità statale doveva essere limitata per proteggere le singole persone e la comunità degli Stati.

2. Protezione dei diritti dell'uomo a livello globale e regionale

Oggi esistono strumenti globali e regionali che tutelano i diritti dell'uomo e servono ad applicarli su scala mondiale.

A livello globale i diritti dell'uomo vengono sviluppati nell'ambito dell'ONU. Già nel suo statuto del 1945 l'ONU si prefiggeva tra l'altro di «promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione» (art. 1 n. 3).

Il primo passo verso il conseguimento di questo obiettivo è rappresentato dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 (> *Allegato*). Essa contiene, oltre a un catalogo dei classici diritti di libertà e di uguaglianza e a determinate garanzie procedurali (art. 8, 10 e 11), una serie di diritti fondamentali sociali come il diritto alla sicurezza sociale (art. 22) o il diritto al lavoro (art. 23). L'articolo 29 menziona inoltre la responsabilità del singolo nei confronti della comunità in cui vive e postula quindi l'esistenza di «doveri fondamentali».

Il lungo cammino dalle parole ai fatti

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è in effetti la formulazione riuscita di un programma dei diritti dell'uomo che stabilisce parametri per l'ulteriore sviluppo del diritto internazionale pubblico, ma non è tuttavia giuridicamente vincolante. L'attuazione pratica di questo programma – e quindi l'elaborazione di strumenti vincolanti a livello internazionale in materia di diritti dell'uomo – si è rivelata estremamente difficile e laboriosa. Solo nel 1966 l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato due convenzioni vincolanti in materia di diritti dell'uomo:

- il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto sociale o Patto I dell'ONU);
- il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto civile o Patto II dell'ONU).

Entrambi sono entrati in vigore nel 1976.

Mentre il Patto II dell'ONU contiene in primo luogo i classici diritti individuali di libertà, il Patto I dell'ONU si occupa soprattutto dei diritti dell'uomo sociali. In un primo tempo si era previsto di approvare sia i diritti sociali sia i diritti civili in una convenzione generale che codificasse globalmente i diritti dell'uomo. Il conflitto Est-Ovest aveva tuttavia spinto alla suddivisione in due patti come soluzione di compromesso, ovvero in un patto relativo ai diritti sociali, che tenesse conto soprattutto delle intenzioni degli ex Stati socialisti, e in un patto relativo ai diritti civili, che corrispondesse all'ideale di libertà degli Stati occidentali e atlantici.

Indivisibile e universale

Dalla Conferenza di Vienna sui diritti dell'uomo del 1993, i diritti sociali hanno assunto maggiore importanza nella discussione politica, dal momento che nel documento conclusivo è stata confermata l'indivisibilità e l'universalità dei diritti dell'uomo. Oggi si riconosce che i diritti civili e politici sono attuabili solo se sono garantiti anche i diritti economici, sociali e culturali.

Nel sistema dell'ONU l'*International Bill of Rights*, composto dei tre documenti di base che sono la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto I e il Patto II dell'ONU, è completato da altre convenzioni sui diritti dell'uomo e dai loro protocolli aggiuntivi:

- la Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD);
- la Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW);
- la Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT);
- la Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CRC);
- la Convenzione internazionale del 1° luglio 2003 per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (ICRMW).

Assieme costituiscono lo zoccolo duro della protezione internazionale dei diritti dell'uomo.



Io non divido le persone, come fanno molti di mente ristretta, tra Greci e stranieri. Io non sono interessato alle origini o alla razza dei cittadini. (...) Per me ogni straniero è un Greco e ogni cattivo Greco è un barbaro.

Alessandro il Grande (356–323 a.C.)

Continuo sviluppo

Oltre a queste convenzioni vi sono molte altre convenzioni internazionali volte a garantire i diritti dell'uomo a livello mondiale e dichiarazioni che concretizzano singoli diritti dell'uomo o servono a proteggere determinati gruppi di persone particolarmente a rischio. Sono esemplari in proposito le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le Convenzioni di Ginevra sui rifugiati del 1951 o la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948. Recentemente è inoltre entrata in vigore la convenzione sui diritti dei disabili, mentre quella per la protezione di tutte le persone contro la sparizione forzata seguirà fra breve.

Dalla fine della guerra fredda, e soprattutto dalla Conferenza mondiale per i diritti dell'uomo a Vienna (1993), c'è stato un sensibile aumento delle ratifiche. Attualmente l'81 per cento degli Stati membri dell'ONU ha ratificato quattro o più delle sette principali convenzioni dell'ONU sui diritti dell'uomo. Queste e altre convenzioni hanno contribuito a istituire la base per una comprensione generale dei diritti dell'uomo a livello internazionale, a diffondere a livello globale le conoscenze sui principali contenuti dei diritti dell'uomo e a radicarli nelle coscienze.

Per completare la protezione dei diritti dell'uomo su scala globale da parte dell'ONU, a livello regionale vanno menzionate diverse convenzioni sui diritti dell'uomo:

- la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è stata approvata nel 1950 dal Consiglio d'Europa sulla base della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Anch'essa contiene un catalogo dei principali diritti di libertà e obbliga gli Stati contraenti a garantire questi diritti a tutte le persone che sottostanno alla loro sovranità. La ratifica della CEDU è obbligatoria per i membri del Consiglio d'Europa (attualmente 47). La CEDU è completata da una serie di protocolli aggiuntivi;

- la Carta sociale europea del 1961 garantisce i diritti economici, sociali e culturali non sanciti nella CEDU e in questo senso è il corrispondente europeo del Patto I dell'ONU. La Carta sociale persegue due obiettivi: tutela da un lato una serie di importanti diritti fondamentali sociali ed economici (norme di diritto del lavoro, diritti sindacali, protezione dei lavoratori, disposizioni concernenti la formazione professionale) e intende dall'altro promuovere lo sviluppo di una vera politica sociale in Europa;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (UE) del 2000 contiene molti diritti civili, politici e sociali e non fa più distinzione tra le due «generazioni» di diritti. Il campo d'applicazione della Carta dei diritti fondamentali è tuttavia limitato essenzialmente agli organi e alle istituzioni dell'UE.

Ruolo precursore dell'OSCE

Anche la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE, dal 1995 Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa/OSCE) ha dato un impulso essenziale all'osservanza e alla garanzia a livello europeo dei diritti dell'uomo. Un elemento fermo della concezione globale di sicurezza dell'OSCE è dato, oltre che dagli aspetti militari, politici e diplomatici della prevenzione dei conflitti, anche dalla promozione dei diritti dell'uomo e dall'istituzione di solide strutture democratiche e relative allo Stato di diritto nei 56 Stati partecipanti.


I documenti dell'OSCE non istituiscono norme internazionali dirette, ma solo obblighi politicamente vincolanti. Per questo motivo non devono essere ratificati dai Parlamenti nazionali. In alcuni settori, per esempio in quella della protezione delle minoranze, gli obblighi vanno quindi oltre il diritto internazionale vigente e assumono un ruolo di precursore.

Priorità diverse a livello regionale

Fuori dall'Europa occorre menzionare soprattutto la Convenzione americana dei diritti dell'uomo e la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli («Carta di Banjul»).

Nella Convenzione americana dei diritti dell'uomo viene data la priorità ai diritti civili e politici. I diritti sociali sono sanciti in un protocollo aggiuntivo. La protezione dei diritti è garantita dalla Commissione e dalla Corte interamericana dei diritti dell'uomo.

La Carta di Banjul compie un passo in più e contiene, oltre a un esau-
stivo catalogo di diritti individuali, anche una serie di diritti collettivi. Tra
di essi rientrano il diritto di autodeterminazione dei popoli e il loro diritto
a disporre liberamente delle loro ricchezze e delle loro risorse minerarie,
il diritto allo sviluppo economico, sociale e culturale e il diritto a un
ambiente soddisfacente e favorevole allo sviluppo. Un protocollo ag-
giuntivo entrato in vigore nel 2004 prevede l'istituzione di un tribunale
africano dei diritti dell'uomo, che dovrebbe affiancare e completare la
commissione dei diritti dell'uomo.



Ho un sogno, che un giorno, sulle rosse colline della Georgia, i figli degli antichi schiavi e i figli degli antichi proprietari di schiavi riusciranno a sedersi insieme al tavolo della fratellanza.

Martin Luther King (1929–1968)

3. I diritti dell'uomo sul banco di prova

Riconoscere i diritti dell'uomo è una cosa, altra cosa è applicarli concretamente. Per rafforzarli e assicurarne il rispetto sono stati approntati vari meccanismi di controllo e di attuazione. Tali mezzi sono di tipo giuridico, diplomatico-politico e della società civile.

Strumenti giuridici di attuazione

In generale, gli Stati contraenti sono responsabili della concretizzazione, all'interno del proprio Paese, dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione: in altre parole l'attuazione di tali diritti spetta anzitutto ai tribunali e alle autorità nazionali. Tuttavia, questi meccanismi non sempre funzionano, ad esempio perché mancano strutture e istanze appropriate (leggi o tribunali), oppure poiché in taluni Stati tali impegni rimangono lettera morta; per questo motivo tutte le convenzioni sui diritti dell'uomo prevedono meccanismi di attuazione internazionali:

- i trattati dell'ONU impongono agli Stati di fornire regolari rapporti sulla situazione dei diritti dell'uomo nel loro Paese. Questi rapporti vengono esaminati da un apposito organo di sorveglianza. Il sistema non segue una procedura diplomatica e non giuridica, che induce gli Stati a tener conto delle questioni riguardanti i diritti dell'uomo e a sviluppare un dialogo con l'organo istituito dal trattato.

Anche varie convenzioni del Consiglio d'Europa prevedono che gli Stati forniscano rapporti periodici in tal senso: è il caso della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e della Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani;

- diverse convenzioni sui diritti dell'uomo legittimano chi è leso nei propri diritti umani ad adire, mediante una procedura di ricorso individuale, contro uno Stato e, dopo aver esaurito i gradi di giudizio nazionali, un organo internazionale. Nel caso della CEDU questo diritto di ricorso si applica in modo automatico, mentre negli altri casi è necessario che lo Stato in questione abbia riconosciuto la competenza dell'organo a trattare il ricorso. Queste procedure si concludono con la de-

cisione del Comitato, il quale stabilisce se, sulla base della rispettiva Convenzione, il ricorrente è stato leso in uno dei suoi diritti. Queste decisioni, ad eccezione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, non vincolano lo Stato interessato, anche se nella prassi vengono perlopiù rispettate;

- numerose convenzioni prevedono un cosiddetto ricorso statale, che consente a uno Stato di interporre ricorso contro un altro Stato contraente se quest'ultimo viola i diritti dell'uomo. Si tratta di una vera e propria procedura di conciliazione, che tuttavia non prevede, in caso di esito negativo, la possibilità di imporre una decisione vincolante. Finora questa procedura non è mai stata applicata, anche perché il ricorrente si troverebbe confrontato a problemi di politica estera.

Un ruolo importante è svolto dai tribunali penali internazionali. Il loro compito è di sanzionare sul piano penale le persone che si macchiano delle più gravi violazioni dei diritti dell'uomo, quali il genocidio, i crimini di guerra o i crimini contro l'umanità.

Di regola, i tribunali internazionali istituiti ad hoc (quali il Tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia e quello per il Ruanda, oppure la Corte Speciale per la Sierra Leone) sono stati creati per giudicare i responsabili di gravi reati, perpetrati nell'ambito di un conflitto specifico. La competenza di tali tribunali è pertanto limitata sia nel tempo che nello spazio. Per contro, la Corte penale internazionale (CPI) dell'Aia, costituita sulla base dello Statuto di Roma, è un'istituzione permanente e, di norma, con una giurisdizione universale. La sua competenza è tuttavia limitata: lo Stato sul cui territorio è stato commesso un crimine, o quello di cui è cittadino l'autore, deve essere Parte allo Statuto di Roma. La CPI ha una competenza sussidiaria a quella delle giurisdizioni nazionali: essa esercita quindi le proprie funzioni unicamente qualora lo Stato non intenda o non sia in grado di intraprendere da sé il procedimento penale (principio della complementarità).

Mezzi diplomatico-politici

Oltre che con strumenti giuridici, i diritti dell'uomo vengono applicati anche con mezzi diplomatico-politici. Fra questi vi sono il Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU e l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti dell'uomo. Lo stesso Consiglio d'Europa dispone di un Commissario per i diritti dell'uomo.

Al Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU, che ha la sua sede a Ginevra, sono attribuiti in particolare i compiti seguenti: codificare i diritti dell'uomo, reagire alle violazioni dei diritti dell'uomo e fungere da forum internazionale per le questioni riguardanti i diritti dell'uomo. Ogni anno tiene tre sessioni per una durata complessiva di almeno dieci settimane. In situazioni di emergenza ha la possibilità di convocare a breve termine sessioni straordinarie. Il Consiglio dei diritti dell'uomo, che annovera 47 membri, è direttamente subordinato all'Assemblea generale dell'ONU.

L'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti dell'uomo è stato istituito nel 1994. Assolve svariati compiti per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo, ma non dispone di alcun potere esecutivo. L'Alto Commissario è considerato «il pubblico ufficiale delle Nazioni Unite maggiormente responsabile delle attività svolte dall'ONU nell'ambito dei diritti dell'uomo», pur essendo subordinato al Segretario generale dell'ONU per quel che riguarda le direttive e le istruzioni.

Nel 1999 il Consiglio d'Europa ha creato la funzione del Commissario dei diritti dell'uomo, un'istituzione non giudiziaria. Questi ha il compito di promuovere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nei 47 Stati membri. Il Commissario organizza seminari e conferenze e verifica lo stato dei diritti dell'uomo nei singoli Stati membri. Impartisce raccomandazioni, ma non può infliggere sanzioni.

Elementi di controllo della società civile

La crescente globalizzazione è alla base dello sviluppo sempre più accentuato di una «società civile globale». Attualmente, le ONG costituiscono un elemento importante per il controllo e l'applicazione delle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo.

4. Problemi nuovi richiedono soluzioni nuove

Partendo dalla dottrina classica del diritto internazionale pubblico, secondo cui la responsabilità di tutelare i diritti dell'uomo incombe agli Stati e alla Comunità internazionale, è necessario trovare nuove soluzioni per risolvere i problemi che derivano dalla globalizzazione e dal ruolo sempre più importante svolto dagli attori privati.

Gli attori privati minacciano la tutela dei diritti dell'uomo

I diritti dell'uomo non vengono minacciati solo da Stati autoritari, ma anche dall'agire di privati. Ciò vale soprattutto per quel gruppo di Paesi in declino o ancora da rafforzare, il cui apparato statale è debole o del tutto in rovina.

Spesso, questi «Stati fragili» non sono più in grado di garantire sicurezza né stabilità: per questa ragione, vi sono sempre più ditte private che si assumono compiti che sarebbero di monopolio dello Stato. La privatizzazione di talune attività comporta numerosi problemi dal punto di vista del rispetto dei diritti dell'uomo da parte delle imprese interessate e del loro personale.

Nessun lasciapassare per l'economia

Anche il mondo economico è responsabile del rispetto dei diritti dell'uomo: infatti, a causa della globalizzazione, il ruolo svolto dallo Stato si sta indebolendo progressivamente a favore degli attori economici. Sem-

pre più spesso, questi ultimi assumono nuovi compiti che prima erano perlopiù riservati ai governi. Succede sempre più spesso che singole imprese sfruttino a proprio vantaggio tale situazione, approfittando dei bassi standard sociali dei Paesi in via di sviluppo o in trasformazione. Altre imprese, in particolare i grandi gruppi industriali, sottoposti alla crescente pressione dell'opinione pubblica, si rendono conto delle conseguenze nefaste di questo genere di profitti realizzati a corto termine e dimostrano un maggior senso di responsabilità in proposito.



La libertà è sempre la libertà di dissentire.

Rosa Luxemburg (1871–1919)

5. Tradizione e interesse nazionale: l'impegno della Svizzera

Il rispetto dei diritti dell'uomo è una premessa inderogabile alla stabilità e alla pace nel mondo. L'impegno della Svizzera in questo campo è da ricondurre alla sua lunga tradizione umanitaria e serve inoltre a difendere gli interessi del Paese. La politica della Svizzera in materia di diritti dell'uomo si concentra su alcuni diritti fondamentali e sui diritti delle persone particolarmente vulnerabili:

- tutela e promozione dei diritti umani elementari:
in particolare la Svizzera si impegna a lottare contro la tortura e la discriminazione razziale, così come per l'abolizione della pena di morte. Si adopera inoltre affinché il diritto all'acqua e il diritto alla proprietà siano garantiti;
- protezione di gruppi particolarmente vulnerabili:
tra questi vi sono le minoranze, i bambini, le donne, le persone che si impegnano in particolar modo per i diritti umani e i prigionieri;
- economia e diritti dell'uomo:
si tratta di sensibilizzare le aziende sulla loro responsabilità sociale e di integrare i diritti dell'uomo nei processi economici.

La Svizzera persegue le sue iniziative basandosi sulle convenzioni internazionali. Essa si adopera in favore delle vittime della violenza, indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla situazione politica, economica e sociale in cui si trovano nel loro Paese d'origine. Attraverso il dialogo e la promozione di una cultura generale improntata sui diritti dell'uomo, essa cerca di rafforzare l'universalità di questi diritti. S'impegna ad applicare concretamente questi diritti non solo nell'ambito della sua politica in materia di diritti dell'uomo, ma anche nel quadro della promozione civile della pace, della politica umanitaria, di quella migratoria e della cooperazione allo sviluppo.

Per condurre la propria politica nell'ambito dei diritti dell'uomo, la Svizzera dispone di diversi strumenti, ad esempio il dialogo sui diritti dell'uomo con un determinato Paese oppure azioni coordinate in seno all'ONU, al Consiglio d'Europa e all'OSCE. Questi strumenti sono messi in atto in una relazione di partenariato con la società civile, il mondo scientifico, quello economico e con l'esercito.



Negare a un essere umano i suoi diritti umani significa disprezzarlo nella sua umanità.

*Nelson Mandela (*1918)*

Parte II: Glossario

A

Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU)

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite è uno degli organi principali > dell'*ONU*. In essa sono rappresentati 192 Stati membri che dispongono di un voto ciascuno (stato 2008). L'Assemblea generale ha tra l'altro la competenza di sviluppare le norme e gli accordi in materia di diritti dell'uomo. Può condannare politicamente gli Stati che violano i diritti dell'uomo. Mentre per le decisioni su temi quali la pace e la sicurezza è necessaria la maggioranza dei due terzi, per le altre decisioni la maggioranza semplice è sufficiente.

C

Carta delle Nazioni Unite

Il 26 giugno 1945, 50 Stati hanno firmato la Carta delle Nazioni Unite (> *ONU*). Essa è entrata in vigore il 24 ottobre 1945. La Carta è la Costituzione dell'*ONU* giuridicamente vincolante. Comprende in tutto 111 articoli, che stabiliscono tra l'altro obiettivi e principi, il numero e i compiti degli organismi dell'*ONU*.

Consiglio dei diritti dell'uomo

Il Consiglio dei diritti dell'uomo dell'*ONU* con sede a Ginevra ha il compito di promuovere e tutelare i diritti umani. Esso è un forum che si prefigge di promuovere il rispetto, la comprensione reciproca e il dialogo. Rispetto alla Commissione dei diritti dell'uomo (1946-2006), di cui ha preso il posto, sono state apportate alcune modifiche:

- il Consiglio è direttamente subordinato all'Assemblea generale dell'*ONU*;
- ogni anno tiene almeno 3 sessioni per una durata complessiva di almeno dieci settimane. Su richiesta di un terzo dei suoi membri è inoltre possibile convocare sessioni straordinarie;

- dispone di un meccanismo che esamina regolarmente il rispetto degli impegni di tutti gli Stati in materia di diritti umani («universal periodic review»);
- i suoi 47 membri sono eletti dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta per un mandato di tre anni, non rinnovabile dopo due mandati consecutivi;
- i Paesi che si candidano a un seggio nel Consiglio devono assumere impegni volontari nell'ambito dei diritti umani;
- in caso di violazioni flagranti e sistematiche dei diritti umani, l'Assemblea generale dell'ONU può, con la maggioranza dei due terzi, sospendere un membro del Consiglio.

Consiglio d'Europa

Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale che si prefigge principalmente di tutelare i > *diritti dell'uomo*, lo Stato di diritto e la democrazia pluralista, promuovere l'identità culturale europea, cercare soluzioni ai problemi sociali (xenofobia, droga, AIDS, bioetica ecc.) e assistere i Paesi dell'Europa centrale e orientale nell'attuazione delle riforme istituzionali. Attualmente (2008) fanno parte del Consiglio d'Europa 47 Stati.

I lavori del Consiglio d'Europa sfociano nell'elaborazione di convenzioni e accordi, fondandosi sui quali i diversi Stati membri modificano le loro leggi. Una delle maggiori conquiste del Consiglio d'Europa è la > *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* (CEDU) che consente a ogni singolo cittadino di adire la > *Corte europea dei diritti dell'uomo* a Strasburgo. La Svizzera è membro del Consiglio d'Europa e parte alla CEDU. Il Consiglio d'Europa non deve essere confuso con l'Unione europea (UE); si tratta infatti di due organizzazioni ben distinte, sebbene i 27 Stati membri dell'Unione europea facciano parte anche del Consiglio d'Europa.

Consiglio economico e sociale dell'ONU (Ecosoc)

Il Consiglio economico e sociale (Ecosoc) è uno dei principali organi > dell'ONU. Fondato nel 1945, si compone di 54 membri. Oltre a coordinare il lavoro di numerosi organi sussidiari e speciali, si occupa di questioni economiche, sociali e di politica dello sviluppo. Si adopera, fra l'altro, per un innalzamento generale della qualità della vita e per la promozione dei diritti dell'uomo.

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Adottata nel 1984, è entrata in vigore nel 1987 e conta 145 Stati Parte (stato 2008). Organo competente: Comitato dell'ONU contro la tortura. Gli Stati Parte s'impegnano a prendere provvedimenti atti ad impedire la tortura sul proprio territorio, a perseguire penalmente o a estradare chi si è macchiato di tali delitti e a non estradare una persona verso uno Stato in cui potrebbe essere torturata (> *non respingimento*).

Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie

Adottata nel 1990, è entrata in vigore nel 2003 e conta 37 Stati Parte (stato 2008). Organo competente: Comitato dell'ONU sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. La Convenzione formula esplicitamente i diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. Si applica a tutta la durata della migrazione: preparazione, partenza, transito, la durata del soggiorno e dell'attività remunerata nello Stato in cui si svolge l'attività lavorativa, rientro nello Stato di provenienza o nell'ultimo Stato di soggiorno. La maggior parte dei diritti si riferiscono allo Stato in cui è svolta l'attività lavorativa; tuttavia alcuni obblighi concernono anche lo Stato di provenienza.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Il 4 novembre 1950 a Roma, il > *Consiglio d'Europa* ha adottato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che è entrata in vigore il 3 settembre 1953 dopo essere stata ratificata da dieci Stati. Conformemente alla > *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, la CEDU contiene un elenco delle principali libertà fondamentali quali il diritto alla vita, il diritto alla libertà e alla sicurezza o il diritto alla libertà d'espressione.

Essa obbliga i 47 Stati Contraenti (stato 2008) a garantire questi diritti a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione. La CEDU è completata da quattordici Protocolli aggiuntivi che comprendono disposizioni materiali e norme procedurali.

L'osservanza di tali obblighi è garantita da una procedura di ricorso individuale e interstatale. Per la prima volta a livello mondiale, la CEDU ha istituito la possibilità, per le persone i cui diritti garantiti dalla Convenzione sono stati violati, di adire un organismo internazionale, la > *Corte europea dei diritti dell'uomo* a Strasburgo, e ha stabilito che le decisioni della Corte europea sono giuridicamente vincolanti per gli Stati interessati.

Convenzione per la protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate

Adottata nel 2006, è stata aperta alla firma il 6 febbraio 2007. La Convenzione entra in vigore dopo essere stata ratificata da almeno 20 Stati. Organo competente: Comitato dell'ONU sulla protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate. Gli Stati Parte si impegnano a indagare sulle sparizioni forzate e a chiamare a giudizio i colpevoli.

Convenzione sui diritti del fanciullo

Adottata nel 1989, è entrata in vigore nel 1990 e conta 193 Stati Parte (stato 2008). Organo competente: Comitato dell'ONU dei diritti del fanciullo. La Convenzione sui diritti del fanciullo è quella che ha raccolto i maggiori consensi. Solo gli Stati Uniti e la Somalia non l'hanno ratificata. La Convenzione obbliga gli Stati Parte a dare sempre la priorità al benessere del fanciullo in tutti i provvedimenti che li concernono. La Convenzione sui diritti del fanciullo è completata da due Protocolli facoltativi: uno protegge il fanciullo dalla vendita, dalla prostituzione infantile e la pedopornografia, l'altro dalla partecipazione a conflitti armati.

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Adottata nel 2006, è entrata in vigore nel maggio 2008 dopo essere stata ratificata da 20 Stati. Organo competente: Comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità. La Convenzione obbliga gli Stati Parte a vietare la discriminazione fondata sulla disabilità e a garantire alle persone con disabilità una tutela giuridica contro la discriminazione.

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Adottata nel 1979, è entrata in vigore nel 1981 e conta 185 Stati Parte (stato 2008). Organo competente: Comitato dell'ONU per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna. Gli Stati Parte s'impegnano a prendere misure per concretizzare a livello giuridico e in modo effettivo l'uguaglianza dei diritti tra l'uomo e la donna e per assicurare il pieno sviluppo e il progresso delle donne. Gli Stati membri hanno la possibilità di approvare la procedura di ricorso individuale in un protocollo facoltativo.



L'idea dei diritti umani è la forza inarrestabile del mondo moderno, a essa appartiene il futuro. La sua realizzazione è l'unico metro per misurare i progressi del mondo.

*Hans-Dietrich Genscher (*1927)*

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

Adottata nel 1965, è entrata in vigore nel 1969 e conta 173 Stati Parte (stato 2008). Organo competente: Comitato dell'ONU per l'eliminazione della discriminazione razziale. Gli Stati Parte s'impegnano a garantire a tutti gli abitanti il diritto all'uguaglianza davanti alla legge, a fornire una protezione efficace contro gli atti di discriminazione razziale e a lottare contro i pregiudizi adottando misure nell'ambito dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informazione.

Convenzioni di Ginevra

Alla fine della Seconda guerra mondiale sono state sancite regole più rigorose per proteggere efficacemente le persone che non partecipano o non partecipano più a conflitti armati: si tratta soprattutto di civili, feriti, ammalati, naufraghi e prigionieri di guerra.

Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi del 1977 costituiscono la base del > *diritto internazionale umanitario*. Alla Svizzera, in quanto Stato depositario e firmatario delle Convenzioni di Ginevra, incombono importanti obblighi giuridici.

> Opuscolo «Diritto internazionale umanitario» (ed.: Dipartimento federale degli affari esteri/DFAE).

Cooperazione allo sviluppo

Sviluppo e > *diritti dell'uomo* procedono di pari passo. Non vi è sviluppo sostenibile senza diritti dell'uomo e viceversa. Lo sviluppo economico e sociale è durevole solo se sono date le necessarie condizioni quadro giuridiche e politiche. Tra queste figurano una buona gestione del governo (> *governance*) e il rispetto dei diritti dell'uomo. > L'*ONU* ha formulato insieme a diversi Paesi donatori i principi per un approccio allo sviluppo fondato sui diritti dell'uomo:

- tutte le attività nell'ambito della cooperazione allo sviluppo devono garantire la salvaguardia dei diritti dell'uomo;
- la pianificazione e l'attuazione dei programmi devono orientarsi alle norme in materia di diritti dell'uomo;
- la cooperazione allo sviluppo è volta a rafforzare non solo gli Stati, responsabili dell'applicazione dei diritti dell'uomo, ma anche gli individui e i gruppi che ne beneficiano.

Corte europea dei diritti dell'uomo

La > *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* (CEDU) prevede che ogni persona ha diritto di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo per violazione della CEDU e/o dei suoi Protocolli aggiuntivi ad opera di uno Stato Parte. La Corte è composta di giudici a tempo pieno ed è suddivisa in quattro sezioni. Secondo l'importanza, la causa è giudicata dalla sezione allargata (17 giudici), da una sezione (7 giudici) o da un comitato (3 giudici). La Corte si compone attualmente di 47 giudici, numero che corrisponde a quello delle Parti contraenti.

Oltre al ricorso individuale, il sistema CEDU prevede anche il ricorso interstatale. Seppur presentati raramente, in alcuni casi tali ricorsi possono assumere una notevole importanza politica. Le sentenze della Corte sono vincolanti.

Deroga

In particolari situazioni d'emergenza – soprattutto durante una guerra – spesso gli Stati non sono più in grado di adempiere pienamente i loro impegni in materia di diritti dell'uomo. Le cosiddette clausole derogatorie o di necessità degli accordi internazionali in materia di diritti dell'uomo tengono conto del problema della deroga alle norme. Le deroghe sono ammesse sole se sono adempiute condizioni rigorose. Tra queste in particolare:

- una situazione d'emergenza, esistente o imminente, che concerne l'intera nazione e compromette il proseguimento della vita organizzata;
- il rispetto del principio di proporzionalità: le disposizioni derogatorie sono possibili solo se le restrizioni ai diritti dell'uomo ammesse (> *limitabilità*) non sono sufficienti per padroneggiare la situazione;
- il rispetto del > *divieto di discriminazione*: le misure derogatorie non devono concernere soltanto persone appartenenti a un determinato gruppo etnico, a una determinata religione o a un sesso.

- inviolabilità delle garanzie inderogabili: le clausole derogatorie dichiarano inderogabili determinate garanzie in materia di diritti dell'uomo (quindi assolutamente applicabili).

Le garanzie alle quali non è assolutamente possibile derogare sono definite in diversi modi nei singoli accordi in materia di diritti dell'uomo. Secondo la > *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* il > *diritto alla vita*, il > *divieto di tortura* e il divieto di schiavitù (> *tratta di esseri umani / divieto di riduzione in schiavitù*) sono diritti inderogabili. Il Patto dell'ONU relativo ai diritti civili e politici (> *Patto internazionale*) vi include anche il divieto di retroattività delle leggi penali e la > *libertà di pensiero, di coscienza e di religione*.

Dialogo sui diritti umani

Il dialogo sui diritti umani è costituito da colloqui ufficiali svolti con determinati Paesi su questioni inerenti ai diritti dell'uomo. Sono progetti a lungo termine che si prefiggono di assistere gli Stati nel loro processo di riforma. Concretamente si tratta di discutere a livello governativo temi quali la pena di morte, la tortura, la libertà di religione ecc. Per svolgere un simile dialogo entrambi gli Stati devono riconoscere che l'applicazione dei diritti dell'uomo è una condizione determinante per il buon funzionamento dello Stato e della società.

Un dialogo sui diritti dell'uomo ha lo scopo di:

- migliorare a medio e a lungo termine la situazione in materia;
- ottenere la liberazione dei prigionieri politici non violenti;
- promuovere la cooperazione con > l'ONU;
- rafforzare la società civile.

È importante che i partner definiscano un programma comune dei diritti umani che possa essere attuato concretamente. Ogni dialogo è valutato regolarmente e se non esplica effetti positivi può essere interrotto o abbandonato.

La Svizzera sta attualmente (2008) dialogando sui diritti umani con la Cina, l'Iran e il Vietnam.

Dichiarazione

Sinonimo: Decisione

Le dichiarazioni fissano norme concordate. Simili decisioni, quali il > *diritto allo sviluppo*, pur avendo spesso un forte influsso, non sono giuridicamente vincolanti.

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è stata adottata il 10 dicembre 1948 > dall'*Assemblea generale delle Nazioni Unite* (ONU). Quale prima dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo essa rappresenta in un certo senso un «programma generale in materia di diritti dell'uomo»; sancisce i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali.

Difensori dei diritti dell'uomo

I difensori dei diritti dell'uomo svolgono un ruolo importante nella protezione dei diritti dell'uomo, nella composizione pacifica dei conflitti e nel rafforzamento dello Stato di diritto. In molti luoghi la loro attività è minacciata da restrizioni del diritto di associazione e di riunione, del diritto d'espressione e persino del > *diritto alla vita* e all'integrità.

La Svizzera s'impegna a favore dei difensori dei diritti dell'uomo intervenendo politicamente nei Paesi in cui le autorità li perseguitano, discutendo della situazione di queste persone durante le visite bilaterali, elaborando direttive concernenti la loro protezione e offrendo padrinati da parte di personalità svizzere.

Diritti delle donne


I diritti delle donne e delle ragazze sono parte integrante dei diritti umani universali e inalienabili. Sono protetti da diversi strumenti giuridici, in particolare dalla > *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna*.

Diritti dell'uomo, diritti civili e diritti fondamentali

Per diritti dell'uomo si intendono i diritti di cui gode ognuno unicamente in forza della sua qualità di essere umano, indipendentemente dal colore della pelle e dalla cittadinanza, dalle convinzioni politiche o religiose, dal ceto sociale, dal sesso o dall'età. Secondo la dottrina del diritto naturale, i diritti umani fondamentali hanno validità preconstituita allo Stato, non dipendono quindi dalla garanzia di una costituzione nazionale. Ogni Stato che elabora una Costituzione o ne modifica una vigente è vincolato ai diritti dell'uomo. La nozione di diritti dell'uomo significa quindi che vi sono diritti di cui l'essere umano gode per sua natura, sono acquisiti alla nascita e, poiché diritti naturali, sono inalienabili e inderogabili. Lo Stato non può negarli o revocarli e il singolo non può rinunciarvi volontariamente o sotto costrizione. Tali diritti contraddistinguono il valore e la dignità della personalità umana. I responsabili dei diritti umani sono quindi sempre e soltanto i singoli individui.

A questa definizione dei diritti dell'uomo può essere contrapposta quella dei diritti civili: La distinzione tra *droits de l'homme* (diritti dell'uomo) e *droits du citoyen* (diritti civili) figura già nel titolo della dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789. I diritti civili, innanzitutto i diritti politici, spettano generalmente solo ai cittadini dei singoli Stati.

Sono diritti fondamentali le disposizioni fondamentali sullo statuto giuridico della singola persona che secondo il relativo ordinamento costituzionale hanno forza obbligatoria per l'attività dello Stato. Ne consegue che i diritti fondamentali comprendono sia i diritti dell'uomo sia i diritti civili. Rientrano nei diritti fondamentali anche le cosiddette libertà fondamentali: i diritti della singola persona di disporre di una determinata sfera nella quale lo Stato non può ingerire. Le libertà fondamentali hanno lo scopo di proteggere le singole persone da abusi da parte dello Stato. La maggior parte delle libertà fondamentali rientrano nei diritti dell'uomo, la differenza rispetto a questi ultimi consiste nel fatto che tali libertà sono diritti della singola persona nei confronti dello Stato e devono essere garantite dalla Costituzione.



Nessuno è in grado di governare un altro senza il suo consenso.

Abraham Lincoln (1809–1865)

Diritti economici e sociali

I diritti economici, sociali e culturali sono sanciti dal > *Patto internazionale* del 1966 recante la stessa denominazione, entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. Spesso i diritti economici, sociali e culturali sono considerati come meno cogenti per il fatto che, contrariamente ai diritti civili e politici (> *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici*), non sarebbero sufficientemente concreti per avvalersene in procedimenti giudiziari (diritti non giustiziabili). Gli Stati sono comunque obbligati a garantire a tutti questi diritti e a svolgere una politica attiva in favore della loro attuazione (dimensione programmatica).

I diritti economici e sociali fanno parte dei diritti umani destinati ad evolvere.

Diritto all'alimentazione

Il diritto all'alimentazione è tra i diritti umani più fondamentali: chi patisce la fame, non può far valere molti altri diritti dell'uomo.

Il diritto all'alimentazione o i suoi aspetti parziali sono sanciti in diversi strumenti di diritto internazionale, ad esempio nella > *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (art. 25) e nel > *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali*. L'articolo 11 di tale Patto menziona il diritto all'alimentazione nell'ambito del diritto a un livello di vita adeguato che include anche il diritto a un vestiario e a un alloggio adeguati. Inoltre, la Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo sancisce il diritto all'alimentazione nell'ambito di un diritto generale a un livello di vita sufficiente. Il diritto all'alimentazione è sancito indirettamente in altri > *trattati in materia di diritti dell'uomo*: dalle disposizioni contenute in molti trattati in materia possono essere desunti aspetti parziali del > *diritto alla vita*.

Diritto alla vita

Il diritto alla vita è il massimo e più fondamentale dei diritti dell'uomo ed è la condizione necessaria per esercitare tutti gli altri diritti umani. Nel diritto internazionale, il diritto alla vita è protetto da una serie di garanzie. Il > *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici* stabilisce che il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Gli Stati sono tenuti a proteggere giuridicamente tale diritto. Sebbene il diritto alla vita sia inderogabile (> *deroga*, > *limitabilità*), il diritto internazionale prevede eccezioni al divieto di privazione della vita. Ne consegue che l'esecuzione di una sentenza capitale pronunciata nel corso di un corretto procedimento non costituisce una violazione del diritto alla vita.

La Svizzera s'impegna affinché la pena di morte sia abolita in tutto il mondo.

Diritto allo sviluppo

La Dichiarazione sul diritto allo sviluppo è stata adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1986. Secondo l'articolo 1 paragrafo 1 della Dichiarazione «il diritto allo sviluppo è un diritto inalienabile dell'uomo in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli hanno il diritto di partecipare e di contribuire ad uno sviluppo economico, sociale, culturale e politico, in cui tutti i diritti dell'uomo e tutte le libertà fondamentali possano venire pienamente realizzati, e beneficiare di tale sviluppo». La Conferenza mondiale dell'ONU sui diritti dell'uomo a Vienna (1993) ha adottato all'unanimità il diritto allo sviluppo. La > *Dichiarazione* non è tuttavia giuridicamente vincolante.

Diritto internazionale

Il diritto internazionale nasce dalla collaborazione tra Stati e ne disciplina la convivenza. Rappresenta la base per la pace e la stabilità e mira a proteggere le persone e a promuoverne il benessere.

In un contesto di crescente globalizzazione, le relazioni internazionali divengono più importanti, ma anche più complesse. Il diritto internazionale abbraccia i settori più diversi quali il divieto dell'uso della violenza, i > *diritti dell'uomo*, la protezione degli esseri umani in caso di guerre e conflitti (> *diritto internazionale umanitario*), la lotta contro il terrorismo e altri crimini gravi. Disciplina inoltre anche settori quali l'ambiente, il commercio, lo sviluppo, le telecomunicazioni e i trasporti.

In base al principio della sovranità degli Stati, il diritto internazionale si applica a ogni Stato soltanto nella misura in cui esso ha accettato di assumere determinati impegni internazionali. Fa eccezione il diritto internazionale cogente, che contiene norme basilari quali il divieto di genocidio (> *ius cogens*) che nessuno Stato deve ignorare. In Svizzera spetta

di regola alle Camere federali e, mediante il referendum obbligatorio o facoltativo, al Popolo decidere in merito agli impegni internazionali. Vale il principio del primato del diritto internazionale.

> Opuscolo «Diritto internazionale» (pubblicato dal Dipartimento federale degli affari esteri/DFAE).

Diritto internazionale umanitario

Il diritto internazionale umanitario viene chiamato anche diritto dei conflitti armati, diritto internazionale bellico o «ius in bello». È applicato nei conflitti armati indipendentemente dal fatto che siano legittimi o no. Si basa su una ponderazione tra interessi umanitari e militari. Per impedire la guerra totale o la completa distruzione dell'avversario, le parti in conflitto non sono libere di impiegare qualsiasi mezzo o metodo propri della guerra. Il diritto internazionale umanitario non si rivolge soltanto agli Stati. Contiene pure numerose clausole che anche i singoli (civili compresi) sono tenuti a osservare.



La civiltà di un Paese si giudica dal modo in cui tratta le sue minoranze.

Mahatma Gandhi (1869–1948)

Fonti giuridiche importanti del diritto internazionale umanitario, oltre al > *diritto consuetudinario internazionale*, sono in particolare le > *Convenzioni di Ginevra* del 1949 e i suoi due Protocolli aggiuntivi del 1977, la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra stipulata all'Aia nel 1907 e numerose convenzioni che vietano armi specifiche o ne limitano l'uso. La maggior parte delle norme delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi Protocolli aggiuntivi e molte delle regole concernenti la conduzione della guerra sono oggi vincolanti secondo il diritto consuetudinario internazionale.

Divieto di discriminazione

Secondo tale divieto nessuno deve subire discriminazioni fondate sulla razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, sull'origine nazionale o sociale, condizione economica o nascita o su altri criteri comparabili.

Divieto di tortura

La tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati in ogni momento e in tutte le circostanze sia dal diritto consuetudinario internazionale sia da convenzioni internazionali quali la > *Convenzione contro la tortura*. Il Protocollo facoltativo del 2002 alla Convenzione contro la tortura si prefigge in particolare di rafforzare la prevenzione della tortura mediante visite periodiche e controlli nelle prigioni e negli istituti da parte di organismi internazionali e nazionali.

Mentre durante i conflitti armati la tortura è considerata un crimine di guerra, nell'ambito di un'aggressione estesa o sistematica contro la popolazione civile è considerata un crimine contro l'umanità.

Governance

I diritti dell'uomo sono strettamente connessi con le condizioni quadro giuridiche e politiche di uno Stato (*Governance*). Tra queste figurano:

- un processo decisionale politico nell'ambito di procedure trasparenti e partecipative e nell'ottica di un'efficace utilizzazione delle risorse pubbliche;
- una chiara attribuzione delle responsabilità (*accountability*) e il completo assolvimento dei compiti statali;
- prestazioni pubbliche efficaci che tengano conto dei bisogni dei gruppi di popolazione marginalizzati;
- un sistema giuridico fondato sulla nozione di Stato di diritto, accessibile, professionale e indipendente, che permetta uno sviluppo fondato sull'economia di mercato e definisca le responsabilità degli attori privati e pubblici;
- un controllo politico esercitato da un'opinione pubblica critica.

Tutti questi ambiti che concernono la gestione del governo hanno una dimensione che riguarda i > *diritti dell'uomo*. Per esempio i diritti civili e politici costituiscono il fondamento di ogni Stato di diritto poiché sono indispensabili per un processo decisionale trasparente e partecipativo e per il controllo della gestione degli affari pubblici da parte di un'opinione pubblica pluralista.

Oggi, i diritti dell'uomo sono allo stesso tempo obiettivo e strumento di un'efficace > *cooperazione allo sviluppo*. Le convenzioni relative ai diritti dell'uomo vi traggono la loro legittimazione per costituire la base cogente, convenuta in modo volontario, dell'impegno degli Stati donatori e degli Stati beneficiari nel miglioramento delle condizioni quadro politiche e giuridiche e nella lotta contro la povertà (> *povertà*).

Istituzioni nazionali in materia di diritti dell'uomo

Le istituzioni nazionali in materia di diritti dell'uomo si prefiggono principalmente di tutelare e di promuovere i diritti umani nel proprio Paese. I Principi di Parigi (adottati dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1993) costituiscono la base legale. Le istituzioni nazionali in materia di diritti dell'uomo possono assumere diverse forme istituzionali (p. es. commissione, comitato, ombudsman). Tali istituzioni devono essere chiaramente distinte dalle organizzazioni non governative (ONG).

Ius cogens

Lat.: «diritto cogente/imperativo»; per ius cogens s'intendono le norme giuridiche che devono essere rispettate in ogni caso. Tali norme di natura cogente prevalgono su tutte le altre. Il dibattito dottrinale su quali siano i diritti dell'uomo ascrivibili a tale categoria, rimane tuttora controverso. Di certo figurano il divieto di genocidio, di schiavitù e della tratta degli schiavi, il divieto di tortura e maltrattamento.



Ogni essere umano, non importa chi sia o quanto possa essere caduto in basso, si aspetta istintivamente che si porti rispetto alla sua dignità umana.

Fedor Mihajlovic Dostoevskij (1821–1881)

Libertà d'espressione, d'associazione e di riunione

La libertà d'espressione (compreso il diritto all'informazione), la libertà d'associazione e di riunione sono condizioni essenziali per attuare gli altri diritti dell'uomo e rappresentano un pilastro di ogni società pluralista e democratica. In determinate circostanze e nel rispetto della procedura stabilita può essere giuridicamente ammissibile limitare la libertà d'espressione, d'associazione e di riunione (> *limitabilità*). Tuttavia gli Stati abusano spesso di questa possibilità limitando esageratamente queste libertà.

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Ogni individuo gode della libertà di pensiero e di credo. Ha il diritto di avere una propria opinione politica, un proprio credo o religione. Ha il diritto di manifestarli nell'insegnamento, nel culto e nei riti, ha il diritto di cambiarli e ha anche la libertà di non avere nessuna opinione o credo. La libertà di pensiero è uno dei fondamenti della società democratica e del pluralismo. Nella sfera privata questo diritto non può in nessun modo essere limitato. Solo l'espressione in pubblico o collettiva del proprio pensiero o credo può essere limitata dallo Stato in determinate circostanze (> *deroga*, > *limitabilità*). La libertà di religione è sancita nel > *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici*.

Limitabilità dei diritti dell'uomo

Salvo poche eccezioni (ad esempio il > *divieto di tortura*) le garanzie in materia di diritti dell'uomo non sono assolute, ma possono essere limitate per motivi qualificati. La maggior parte dei > *diritti dell'uomo* classici possono essere oggetto di restrizioni a condizione che sussista una base legale sufficientemente chiara, l'intervento concerna un interesse pubblico preponderante (p. es. la sicurezza nazionale, la quiete o l'ordine pubblico; la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale) e se al riguardo la proporzionalità è rispettata. La > *deroga* ai diritti dell'uomo è più drastica della semplice restrizione.

M

Migrazione

Vi è spesso un nesso tra i flussi migratori internazionali e i diritti dell'uomo. Le violazioni dei diritti umani sono una delle principali cause delle migrazioni forzate. Inoltre, i migranti > *rifugiati*, > *profughi interni* e vittime della > *tratta di esseri umani* sono particolarmente esposti ad aggressioni razziste e ad altre forme di discriminazione o di abusi sessuali, costituiscono quindi un gruppo particolarmente esposto alle violazioni dei diritti dell'uomo.

In tutto il mondo all'incirca 35 milioni di persone, soprattutto donne e bambini, sono in fuga a causa delle guerre e delle violazioni dei diritti umani. Dieci milioni di queste persone hanno varcato un confine internazionale. Più del doppio sono in fuga all'interno del proprio Paese. Queste persone dipendono dall'aiuto e dalla protezione internazionali.

N

Non respingimento

Il principio di non respingimento rappresenta il fondamento essenziale del diritto in materia di rifugiati. Esso comprende il diritto dei rifugiati, garantito dal diritto internazionale, di sottrarsi in modo durevole alla cattura da parte dello Stato che li perseguita e di non dovervi ritornare contro la propria volontà finché sussiste il rischio di persecuzione. Tale principio è pure sancito da altri strumenti di protezione dei diritti dell'uomo, tra cui dall'art. 3 della > *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* e dal medesimo articolo della > *Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*.

O

Obiettivi di sviluppo del Millennio

La Dichiarazione del Millennio riassume le sfide globali della politica di sviluppo e dell'ambiente. È stata adottata nel settembre 2000 da 189 rappresentanti di governo riuniti a New York presso > l'*ONU*. Da questa Dichiarazione sono stati derivati otto Obiettivi di sviluppo del Millennio corredati da direttive e indicatori concreti. Tra gli obiettivi che gli Stati si sono imposti di raggiungere entro il 2015 vi sono il dimezzamento

della > *povertà* estrema, la riduzione della mortalità infantile, la lotta alle malattie trasmissibili (p. es. HIV/AIDS, malaria) e il potenziamento della protezione ambientale.

ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)

L'ONU è un'organizzazione internazionale a carattere universale che conta 192 Stati membri (2008). È un foro di discussione di tutti gli argomenti d'interesse internazionale.

I settori in cui l'ONU opera sono la sicurezza e la pace, i diritti dell'uomo, l'abbattimento delle disparità sociali, la preservazione delle risorse naturali e l'aiuto umanitario.

I principali organi dell'ONU sono:

- > l'*Assemblea generale* (composta di rappresentanti degli Stati), che delibera su tutti i grandi temi di ordine internazionale;
- il Consiglio di sicurezza (composto di quindici Stati membri), la cui principale responsabilità è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;
- il Segretariato generale, che amministra l'ONU ed esegue le decisioni dei suoi organi;
- la Corte internazionale di giustizia, principale organo giudiziario dell'ONU.

Il sistema delle Nazioni Unite comprende anche un gran numero di organizzazioni speciali: si tratta di organizzazioni internazionali giuridicamente indipendenti, legate all'ONU mediante accordi (p. es. l'Organizzazione mondiale della sanità, OMS).

La Svizzera è diventata membro a pieno titolo dell'ONU nel 2002. In precedenza aveva lo statuto di osservatore (dal 1948) ed era membro delle organizzazioni speciali dell'ONU.


Organi dell'ONU istituiti dai trattati

Sinonimi: Comitati tecnici, Comitati di esperti

Ognuno dei nove trattati dell'ONU sui diritti dell'uomo è subordinato a un cosiddetto organo istituito dal trattato. Tali organi si compongono di esperti cui è affidato l'incarico di vegliare sul rispetto dei diritti umani sanciti in ciascun accordo. Ad esempio, esaminano i rapporti nazionali, redigono le cosiddette «osservazioni finali» e decidono nel caso di una > *procedura di ricorso individuale*.

Parafatura, firma e ratifica

Con la parafatura i negoziatori appongono le loro iniziali alla fine di ogni pagina di una convenzione internazionale per confermare l'autenticazione del testo. La firma è apposta alla fine del trattato dai plenipotenziari e ne segna la conclusione obbligando gli Stati a non agire contrariamente ai suoi obiettivi. A meno che il trattato non disponga diversamente, con la firma gli Stati non ne sono ancora parte.



Il mondo non è minacciato dalle persone cattive, bensì da quelle che permettono la cattiveria.

Albert Einstein (1879–1955)

Con la ratifica gli Stati esprimono il loro accordo a essere legati mediante un trattato, premessa perché esso entri in vigore nei singoli Stati. In Svizzera l'Assemblea federale approva la ratifica dei trattati, ad esclusione di quelli la cui approvazione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale.

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

Adottato nel 1966, è entrato in vigore nel 1976 e conta 161 Stati Parte (stato 2008). Organo competente: Comitato dei diritti dell'uomo dell'ONU. Il Patto garantisce i diritti civili e politici quali il > *diritto alla vita*, il diritto alla > *libertà di pensiero, di coscienza e di religione* e il diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. È completato da due protocolli facoltativi. Con la ratifica del primo Protocollo gli Stati riconoscono la > *procedura di ricorso individuale*, il secondo Protocollo vieta la pena di morte.

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

Adottato nel 1966, è entrato in vigore nel 1976 e conta 158 Stati Parte (stato 2008). Organo competente: Comitato per i diritti economici, sociali e culturali dell'ONU. Il Patto garantisce tra l'altro il diritto a un livello di vita adeguato, il diritto all'istruzione e alla salute e il diritto di costituire sindacati.

Povertà

I due terzi della popolazione mondiale vivono in povertà: a queste persone sono ancora negati non solo i diritti dell'uomo fondamentali quali il > *diritto all'alimentazione*, all'acqua, all'assistenza sanitaria e all'istruzione, ma anche la partecipazione alla vita politica e l'uguaglianza giuridica. Oltre un miliardo di persone devono sopravvivere con meno di un

dollaro al giorno. Secondo il programma di sviluppo > dell'ONU (PNUS) nel mondo un bambino su cinque non conclude neppure la scuola elementare. All'incirca 800 milioni di persone, pari al 15 per cento della popolazione mondiale, soffrono cronicamente la fame.

La povertà è causata non soltanto da un reddito scarso, ma anche dalla discriminazione che esclude molte persone dalla vita economica, sociale e politica.

Gli strumenti tesi a tutelare i diritti dell'uomo servono anche per lottare contro la povertà: Il > *divieto di discriminazione*, come pure i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali (> *Patto internazionale*) costituiscono il quadro di riferimento internazionale consolidato. Gli Stati sono tenuti a proteggere tutti i cittadini dagli abusi di potere e a permettere ai gruppi di popolazione svantaggiati di accedere al mercato, ai servizi, alle risorse pubbliche e al potere politico.

Profughi interni

Diversamente dai > *rifugiati*, i profughi interni rimangono sul territorio del loro Paese. La loro assistenza compete quindi in primo luogo ai rispettivi governi e autorità locali. Tuttavia, queste autorità spesso non vogliono, o non possono, assumersi tale responsabilità. A differenza dei rifugiati, manca una Convenzione internazionale per la protezione dei profughi interni.

Le organizzazioni umanitarie, in particolare il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), prestano aiuto d'urgenza e offrono protezione, sovente in condizioni di sicurezza precarie.

Rapporti nazionali

I rapporti nazionali informano sui passi compiuti verso l'attuazione delle convenzioni sui diritti dell'uomo; vengono presentati dagli Stati contraenti ogni quattro-cinque anni. I rapporti sono discussi e commentati

dai competenti organi istituiti dagli accordi. Gli stessi organi formulano raccomandazioni finali.

Relatori speciali

Incaricati dal > *Consiglio dei diritti dell'uomo*, i relatori speciali sono esperti indipendenti cui è affidato il compito di visitare Paesi o approfondire temi specifici riguardanti i diritti umani. I risultati della loro attività sono pubblicati annualmente in un rapporto. Vi sono, ad esempio, relatori speciali sulla tortura, sul > *diritto all'alimentazione* e sui Paesi del Myanmar e del Sudan (2008).

Ricorso individuale

Il ricorso individuale è una procedura di controllo introdotta > dall'*ONU* per la salvaguardia dei > *diritti dell'uomo*. Dopo esaurimento di tutti i mezzi d'impugnazione nazionali, ogni persona, i cui diritti garantiti dalla Convenzione sui diritti dell'uomo sono stati violati, può adire un organo istituito mediante un trattato. Attualmente, cinque trattati in materia di diritti dell'uomo prevedono simili procedure di ricorso individuale. Il diritto individuale di ricorso forma altresì parte integrante del sistema europeo di protezione dei diritti dell'uomo. Ogni individuo che si ritenga vittima di una violazione della Convenzione può inoltrare direttamente alla > *Corte europea dei diritti dell'uomo* di Strasburgo un ricorso che lamenti una violazione da parte di uno Stato contraente di uno dei diritti garantiti dalla > *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*.

Rifugiati

Per rifugiati s'intendono le persone che hanno abbandonato la loro patria per un fondato timore di essere perseguitate a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. La Convenzione del 1951 sui rifugiati,

completata dal Protocollo del 1967, disciplina lo statuto dei rifugiati. È particolarmente importante il principio di > *non respingimento* che vieta di respingere una persona in uno Stato in cui la sua vita o la sua integrità fisica è minacciata. L'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) assiste i rifugiati in collaborazione con le organizzazioni umanitarie. Li sostiene al momento del rientro in patria e/o a costruire una nuova esistenza nel Paese d'accoglienza o in uno Stato terzo.

Sparizioni forzate e arresti arbitrari

Per «sparizione forzata» s'intende l'arresto o il rapimento di una persona da parte di agenti dello Stato, seguito dal diniego del riconoscimento di questa privazione di libertà e dalla dissimulazione della sorte e del luogo in cui si trova la persona sparita, che viene così sottratta alla protezione della legge.



Chi sacrifica la libertà per ottenere la sicurezza alla fine perderà entrambe.

Benjamin Franklin (1706–1790)

La pratica della sparizione forzata non può essere giustificata da alcun conflitto né motivata da ragioni di sicurezza nazionale. La > *Convenzione sulla protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate* è stata adottata nel 2006, ma non è ancora entrata in vigore (2008). Il diritto internazionale umanitario contiene disposizioni sulla sparizione di persone a seguito di un conflitto armato. In particolare, i parenti hanno il diritto di essere informati sulla sorte del loro congiunto.

Terrorismo

La nozione di «terrorismo» non è ancora stata definita dal > *diritto internazionale*. Il diritto internazionale, i > *diritti dell'uomo* e il > *diritto internazionale umanitario* vietano invece numerose azioni e attività legate al terrorismo. Gli atti terroristici sono lesivi dei diritti fondamentali dell'essere umano. Gli Stati hanno dunque il diritto, oltre che il dovere, di proteggere la loro popolazione da tali attacchi.

Le strategie antiterroristiche devono però essere compatibili con il diritto internazionale umanitario, le convenzioni internazionali sui rifugiati e i trattati sui diritti dell'uomo, tra cui la > *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* e il > *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici*.

Un Paese è autorizzato a derogare a taluni diritti quando un pericolo eccezionale – che può essere il terrorismo – ne minaccia l'esistenza (> *deroga*, > *limitabilità*). È tuttavia tenuto a procedere in modo trasparente e a prendere misure proporzionate, di breve durata e nel rispetto dei diritti dell'uomo, ai quali non è possibile in nessun caso derogare.

Tratta di esseri umani / divieto di riduzione in schiavitù

La tratta di esseri umani è una forma moderna di schiavitù il cui divieto è oggi una componente consolidata del diritto internazionale consuetudinario e rientra nel > *ius cogens*. Tratta degli esseri umani significa che degli esseri umani sono ingaggiati, forniti od offerti a scopo di sfruttamento. Nella maggior parte dei casi, sono sfruttati sessualmente,

poiché sono costretti a prostituirsi o a produrre materiale pornografico. Ma anche il lavoro in condizioni miserabili o persino il prelievo di organi sono tra le forme di sfruttamento più correnti. In tutto il mondo si stima che annualmente all'incirca 800 000 persone sono vittime della tratta di esseri umani. Le donne e i bambini sono il gruppo particolarmente colpito.

Diversi strumenti di diritto internazionale cercano di lottare contro questi mali, in particolare la Convenzione europea del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani, che obbliga gli Stati contraenti a prestare assistenza alle vittime di tale crimine e il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla > *Convenzione sui diritti del fanciullo* concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia.



La libertà dell'uomo non consiste nel poter fare ciò che vuole, bensì nel non dover fare ciò che non vuole.

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778)

Trattato in materia di diritti dell'uomo

Sinonimi: Accordo, Convenzione, Patto in materia di diritti dell'uomo. Attualmente (2008) nell'ambito > dell'*ONU* vigono nove accordi internazionali fondamentali in materia di diritti dell'uomo (> *Convenzione*). Questi accordi sono giuridicamente vincolanti per gli Stati che li hanno firmati, differenziandosi così dalla maggior parte delle > *Dichiarazioni*.

Universalità

I diritti dell'uomo valgono indistintamente per tutti gli esseri umani. Oggi questo principio non è quasi più messo in questione, anche se vi è ancora chi cerca di relativizzare l'universalità dei diritti dell'uomo attraverso l'accentuazione di differenze culturali o di tipo analogo. Taluni diritti acquisiti, come la parità fra uomo e donna o la partecipazione democratica, vengono in tal modo rimessi in discussione. Lo stesso avviene per la possibilità di limitare un diritto (> *limitabilità*), per la questione dei doveri dell'individuo nei confronti dello Stato e della comunità e per quella concernente la preminenza di determinati diritti su altri (p. es. diritti della libertà rispetto ai diritti sociali).

Allegato

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Risoluzione 217 A (III) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

l'Assemblea Generale

proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che

in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.

L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Fonte: United Nations Department of Public Information

Impressum

Editore

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
3003 Berna
www.eda.admin.ch

Impaginazione

Cancelleria federale / Peter Auchli

Stampa

Fischer AG, Münsingen

Ordinazioni

Informazione DFAE

Tel. +41 (0)31 322 31 53

E-mail: publikationen@eda.admin.ch

Informazioni specifiche

DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico

Tel. +41 (0)31 322 30 82

E-mail: DV@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

Berna, 2008